



Comune di Castelnuovo Nigra

Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino

Via Scuole, 13
C.A.P. 10080

e-mail: protocollo@castelnuovo-nigra.it
C.F. 83501890012 P.IVA 04743070015

tel. 0124/659660
fax 0124/697039

BANDO

PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ESERCENTI L'ATTIVITA' DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANI

Con il decreto interministeriale recante “*disposizioni attuative dell'art. 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n.234*” sono individuati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli **esercenti l'attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.**

Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1(Negozi e botteghe), sito in uno dei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, in base al quale è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria;
- b) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.

Ai fini dell'ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell'attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.

I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

La presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, ovvero il **5 settembre 2022**.

Decorso il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2, i Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Ministero della cultura, le domande pervenute, indicando l'ammontare dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 3, del presente decreto. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.

Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il Ministero della cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.



IL SINDACO

(CARETTA) Erica Pontonica